



Piazza Seminario

Chiamata anche comunemente “Piazza del mercato coperto” è uno spazio quasi interamente occupato da un edificio di pregevole valore architettonico, costruito nel 1928, interamente finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo. Si tratta di una costruzione di cemento armato di circa 2.200 metri quadri, che presenta numerosi elementi in stile “art nouveau e decò”, progettata ancora una volta dall’Ingegnere Capo del Comune di Cuneo, Cesare Vinaj. All’inizio del secolo il Comune di Cuneo ha realizzato importanti interventi di riqualificazione funzionale della struttura, per adeguarla alle norme igienico – sanitarie e di sicurezza e per abbattere le barriere architettoniche, procedendo altresì alla ritinteggiatura esterna ed interna dell’intera struttura con la riproposizione dei colori originali. Nei giorni di mercato all’interno della struttura sono allocati i banchi ortofrutticoli e florovivaisti insieme a quelli di altri prodotti di genere alimentare. Anche le aree attorno al mercato coperto sono occupate da bancarelle che vendono una grande varietà di merci.

	Pag.
<i>Temi del mese</i>	
Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.....	3
Ultima chiamata per la distribuzione dei dividendi con le “vecchie” regole.....	6
<i>Tributi</i>	
Bonus 200,00 e 150,00 euro per autonomi e professionisti.....	8
Correzione delle comunicazioni di opzione per la cessione delle detrazioni edilizie.....	8
Crediti d’imposta energia: il riepilogo per le imprese energivore, gasivore e non.....	9
Detraibilità IVA per l’acquisto di fabbricati abitativi usati per l’esercizio di attività.....	10
La compensazione duplicata in F24 senza violazioni sostanziali configura errore formale.....	11
L’adesione al sistema OSS (One Stop Shop) non preclude il regime del margine.....	11
Successione nel caso di regime coniugale di comunione dei beni.....	11
Esenzione Imu per l’abitazione principale di coniugi che vivono in case diverse.....	12
Scissioni: test di vitalità sul compendio trasferito.....	12
I prelevamenti degli amministratori riqualificabili come compensi.....	12
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
Aiuti pubblici trasparenti con la pubblicazione in nota integrativa o sul web.....	13
Effetto in bilancio dello sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.....	13
Qualifica di dipendente compatibile con quella di amministratore.....	13
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Rivalutazione di partecipazioni societarie e successivo conferimento in trust.....	14
Il rapporto fiduciario riferito a quote di società non richiede la forma scritta.....	15
<i>Agevolazioni e contributi</i>	
Bando Inail ISI 2021.....	16
Bando voucher a sostegno della gestione finanziaria d’impresa.....	16
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Periodo di prova nei contratti a tempo determinato.....	17
Premi di risultato.....	17
Indennità “una tantum” per i lavoratori con part-time verticale.....	17
Indennità 200 euro.....	18
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	18
<i>Fare azienda “sostenibile” oggi</i>	
La variabile Governance nell’ambito dei fattori ESG (segue).....	19
<i>Scadenziario</i>	
Mese di novembre.....	20
<i>Riferimenti utili e contatti</i>	
	21

Il tema cui sono dedicate le copertine del nostro Notiziario è quello delle **piazze di Cuneo**, fotografate per noi dall’amico ed eccellente fotografo Maggiorino Campra, che ringraziamo per la disponibilità nel catturare in uno scatto la bellezza e la significatività di questi luoghi. Le piazze italiane sono da sempre un luogo di incontro, rappresentano il salotto delle nostre città, un luogo dove storia, architettura e cultura si fondono e divengono il fulcro della vita urbana. Sono il simbolo dell’identità dei cittadini, del confronto, del dibattito ma anche dell’unione. Il nostro Notiziario mensile del 2022 è dedicato proprio a questo, al rafforzamento dell’unità tra cittadini, tra persone, tra popoli.

Anche nel 2022 il nostro notiziario ospita ogni mese un autorevole e prestigioso contributo del *Prof. Alessandro Ciatti Càimi*, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare

Introduzione

Gli imprenditori agricoli, assai numerosi e frammentati in piccole imprese a conduzione familiare, si trovano assai spesso in posizione di debolezza nel collocare i loro prodotti sul mercato (salvo che non ricorrano alla vendita diretta ai consumatori).

Diventa quindi indispensabile introdurre sistemi di etero regolamentazione dei meccanismi di formazione della domanda e dell'offerta che, in qualche misura possono ricordare quelli ormai consolidati che disciplinano i contratti stipulati dal consumatore con il professionista.

A differenza di altri imprenditori di dimensioni modeste (che pure potrebbero abbisognare di una specifica protezione), quelli agricoli – oltre a trovarsi in sofferenza proprio in ragione della ridotta capacità di affermarsi in sede contrattuale rispetto agli imprenditori più grandi (che possono imporre ai primi le condizioni giuridiche ed economiche più a loro favorevoli) – si trovano pure di fronte alle difficoltà connesse all'attività che si trovano a svolgere. Essi, infatti, sono costretti a collocare i prodotti nei termini, spesso assai brevi, che la loro naturale deperibilità impongono.

Per queste ragioni, dopo alcuni interventi timidi risalenti al 1988 e al 2005, il nostro legislatore era intervenuto con maggiore decisione nel 2012 (attraverso il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012 n. 27). In qualche modo, quel testo anticipava quanto più diffusamente è stato previsto dalla direttiva Ue 17 aprile 2019, n. 633 del 2019, recepita dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola ed alimentare.

Con ogni probabilità, la legislazione europea – che è misura di armonizzazione minima – non costituisce un progresso rispetto a quella già vigente nel nostro ordinamento, di guisa che la scelta di recepirla sovrappoendola alla precedente non si rivela una scelta del tutto opportuna, tanto più che, come si dirà meglio tra poco, le pratiche sleali si trovano enunziate in maniera casistica ma – a differenza di quanto si prevede nei rapporti tra professionisti e consumatori (v. art. 20. comma 2, d. lgs. 206 del 2005) – fa difetto una disposizione di portata generale, tale da poter coprire le ipotesi non testualmente previste.

Si applica anzitutto soltanto ai contratti con i quali si vendano, si somministrino o si permutino prodotti agricoli ed alimentari tra fornitori (stabiliti nel territorio nazionale) e acquirenti di prodotti agricoli ed alimentari, purché non si tratti di consumatori (cioè di persone fisiche che acquistino i prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) (art. 1 d. lgs. 198 del 2021).

Le disposizioni hanno portata imperativa e rendono quindi nulle le clausole che vi derogano, ancorché il contratto sia regolato da leggi diverse da quella italiana: la nullità che ne discende non comporta la nullità dell'intero contratto.

I contratti devono anzitutto concludersi in forma scritta anteriormente alla consegna dei prodotti ceduti e vi devono essere indicati la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.

Qualora i predetti elementi vengano concordati tra le parti attraverso un accordo quadro [v. art. 2, lett. a)], si considera stipulato in forma scritta quando siano emessi i documenti di trasporto o di consegna, le fatture, ovvero gli ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Se l'acquirente non svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio (bar, tavole calde, ristoranti, alberghi), la durata dei contratti non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.

I termini di pagamento e le altre pratiche vietate

Notevole importanza hanno anzitutto quelle riguardanti i termini di pagamento dei prodotti da parte dell'acquirente (v. art. 4 d. lgs. 198 del 2021).

Quando si tratti di somministrazioni periodiche di prodotti deperibili³, è sleale il versamento del corrispettivo dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (che in ogni caso non può essere superiore a un mese), oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Quando si tratti di somministrazioni periodiche di prodotti non deperibili, è sleale il versamento del corrispettivo dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese; oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva⁴.

Quando si tratti di vendita con consegna pattuita su base non periodica di prodotti deperibili, il versamento dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Quando si tratti di vendita con consegna pattuita su base non periodica di prodotti deperibili, il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Il fornitore può in ogni caso avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; egli ha diritto agli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine al saggio colà stabilito⁵ e maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali.

Sono altresì vietati – in quanto sleali – l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni ovvero la modifica unilaterale, da parte di questo, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi, oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti; o ancora la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari.

Ancora, l'art. 5 del d. lgs. 198 del 2021 vieta tra l'altro l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso oppure l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Alcune ulteriori pratiche sono invece vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci (come quella che preveda la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento o quella che gravi il fornitore dei costi della pubblicità o del marketing, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari).

³ Sono prodotti alimentari deperibili quelli che per loro natura, o durante la loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita nel termine di 30 giorni dalla loro raccolta, produzione o trasformazione (art.2, lett. m) d.lgs.198/2021).

⁴ Il divieto non si applica quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole (v. art. 23 reg. Ue n. 1308/2013); oppure quando siano effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.

⁵ Ossia al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali (dal luglio 2022 allo 0,5%) maggiorato di otto punti percentuali.

Le vendite sottocosto

La direttiva Ue 2019/633 non si occupa delle vendite sottocosto, cioè della vendita al pubblico a prezzi inferiori al costo di produzione (oltre alle imposte) e detraendo gli eventuali sconti praticati.

Il fenomeno si presentava soprattutto con riguardo alle aste a ribasso, utilizzate proprio per far indurre la riduzione dei prezzi oltre il minimo: si fissava una prima asta per acquistare i prodotti, facendovi seguire una seconda che partiva dal prezzo più basso conseguito alla prima.

L'art. 7 del d. lgs. 198 del 2021 ha quindi stabilito che la vendita sottocosto è consentita nel solo caso in cui si tratti di prodotti rimasti invenduti o a rischio di deperibilità, ovvero nel caso in cui, all'interno di operazioni commerciali concordate, sia presente un accordo scritto con il fornitore. In caso di violazione di tale disposizione, il prezzo stabilito dalle parti viene automaticamente sostituito, ai sensi dell'art. 1339 c.c., dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione individuati da ISMEA.

Le buone pratiche commerciali, l'autorità di contrasto e il procedimento

Per migliorare e rendere più sicure le relazioni tra fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, si incentiva la codificazione di «buone pratiche commerciali» attraverso accordi e contratti di filiera (di durata non inferiore a tre anni) ovvero attraverso la predisposizione di condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero concluse con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (v. art. 6 d. lgs. 198 del 2021).

Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari che ne fanno applicazione, si consente di utilizzare nei messaggi pubblicitari la dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».

L'autorità di contrasto alle pratiche vietate è stata individuata nell'ICQRF, cioè nel Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: esso ha quindi assunto le attribuzioni in precedenza riconosciute all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Nella scelta a favore dell'Ispettorato ha giuocato, oltre a una capillare diffusione sul territorio, anche la specifica competenza nella materia agricola e alimentare.

I soggetti stabiliti nel territorio nazionale possono denunciare all'Ispettorato stesso una pratica che ritengono vietata anche quando sia stata attuata da un soggetto non stabilito in Italia (in tale caso la denuncia può essere presentata anche dall'autorità di contrasto di quello Stato membro). Allo stesso modo, sono pure legittimate le organizzazioni di produttori, di fornitori, o le altre che vi abbiano un interesse qualificato e siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.

Entro trenta giorni dal ricevimento, l'Ispettorato (che può in ogni caso avviare l'indagine anche d'ufficio) informa chi l'ha presentata delle proprie intenzioni quanto alla denuncia ricevuta. Entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia deve archivarla, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire o, in caso contrario, avviare e concludere l'indagine procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 9 d. lgs. 198 del 2021).

Durante l'istruttoria, può richiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate ed eseguire ispezioni in loco, senza preavviso, avvalendosi pure dell'Arma dei Carabinieri (in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare), e della Guardia di finanza (art. 8 d. lgs. 198n del 2021).

All'esito del procedimento può imporre all'autore della violazione di porre fine alla pratica vietata e irrogare le sanzioni previste dall'art. 10 del decreto, le quali – per il divieto di ne bis in idem – si applicano se il fatto non costituisce reato. Sanzioni più gravi sono previste in caso di mancata osservanza dell'ordine inibitorio e di reiterate violazioni; esse non possono superare in ogni caso il limite massimo del dieci per cento del fatturato realizzato dal contravventore nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento sottoposto a sanzione.

Non è consentito il pagamento delle sanzioni irrogate in misura ridotta: non si applica infatti l'art. 16 della l. 689 del 1981.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Ultima chiamata per la distribuzione dei dividendi con le “vecchie” regole

L'art. 1, cc. 1000 – 1005 della L. 27.12.2017, n. 205, c.d. “legge di bilancio 2018”, aveva modificato il trattamento fiscale della distribuzione dei dividendi **per le persone fisiche**, uniformando la tassazione dei proventi derivanti dalle **partecipazioni qualificate** a quelli derivanti dalle **partecipazioni non qualificate**.

A tal fine si ricorda che vengono considerate **qualificate** le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea superiore al 20%, o una partecipazione al capitale superiore al 25%, se trattasi di quote non negoziate in mercati regolamentati; ovvero una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea superiore al 2% o una partecipazione al capitale superiore al 5%, se trattasi di società quotate.

Con tale modifica il legislatore ha imposto quindi la tassazione del **26%** quale **ritenuta a titolo d'imposta** su qualsiasi dividendo **percepito** dalle persone fisiche a partire dai **dall'1.01.2018**.

Regime previgente

Per i dividendi percepiti fino al 31.12.2017 invece le regole di tassazione legate alle **partecipazioni qualificate** erano differenziate a seconda dell'esercizio di produzione dell'utile distribuito.

Erano infatti assoggettate a tassazione progressiva solo in parte, poiché concorrevano alla formazione del reddito:

- per il **40%** dell'ammontare corrisposto, per gli utili formati sino all'esercizio in corso al **31.12.2007**;
- per il **49,72%** dell'ammontare corrisposto, per gli utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al **31.12.2016**;
- per il **58,14%** dell'ammontare corrisposto, per gli utili formati sino all'esercizio in corso al **31.12.2017**.

Regime transitorio per le persone fisiche

Per effetto del **regime transitorio** previsto dalla stessa legge di bilancio 2018, tuttavia, il vecchio regime di tassazione appena descritto per le partecipazioni qualificate, è **applicabile** (se lo si ritiene più conveniente rispetto all'imposta sostitutiva del 26%) a tutte le **distribuzioni di utile deliberate fino al 31.12.2022**, se riguardanti **utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017**.

Tutte le distribuzioni **deliberate** a far data **dal prossimo 1.01.2023** – anche se riguardanti utili formati in anni precedenti – saranno tassate in maniera uniforme al **26%**.

Pertanto i soci possono valutare l'opportunità di **deliberare** la distribuzione di riserve di utili entro fine anno, qualora ritengano più conveniente l'applicazione del regime transitorio.

Chiarendo con un esempio: se una persona fisica nel 2022 incassa, da una partecipazione qualificata, un dividendo di 200.000 euro, derivante da utili formati nel 2015, potrà scegliere quale tassazione adottare. In caso di regime transitorio il dividendo concorre a formare il reddito imponibile del socio per il 49,72%, quindi per 99.440 euro, da indicare in dichiarazione nel quadro RL. Pur applicando a tale importo l'aliquota marginale massima del 43%, l'Irpef dovuta dal socio ammonterebbe a 42.759,20 euro. Se invece si applicasse la ritenuta a titolo d'imposta del 26% il prelievo ammonterebbe a 52.000 euro.

Calcolo di convenienza

Nel **calcolo di convenienza** occorre considerare anche le aliquote delle addizioni Irpef regionali e comunali in caso di tassazione proporzionale, ma certamente la convenienza ad adottare ancora il regime transitorio si riduce (quasi annullandosi) se gli utili distribuiti si sono formati nel 2017, poiché sullo stesso importo si avrebbe un'imposta Irpef pari a 50.000,40 euro (determinata dall'applicazione dell'aliquota massima del 43% alla base imponibile data dal 58,14% di 200.000). Se si considera un socio residente a Torino – che deve corrispondere, sulla base imponibile reddituale, anche addizionali per 4,53% – allora si avrebbe un prelievo complessivo di 55.267,88 euro, meno conveniente dell'imposta dovuta con applicazione della ritenuta del 26%.

Nella tabella che segue sono riepilogati i due regimi di tassazione ipotizzando importi distribuiti tali da comportare l'applicazione dell'aliquota Irpef massima

Tipologia partecipazioni	Utili ante 2008	Utili 2008-2016	Utili 2017	Utili post 2017
DISTRIBUZIONI DELIBERATE FINO AL 31.12.2022				
<i>Qualificate</i>	Tassazione			
Quota imponibile	40%	49,72%	58,14%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul 100% del provento
Aliquota massima	43%	43%	43%	
Tassazione	(43% \times 40%)= 17,20%	(43% \times 49,72%)= 21,38%	(43% \times 58,14%)= 25%	
<i>Non qualificate</i>	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul 100% del provento			
DISTRIBUZIONI DELIBERATE DOPO IL 31.12.2022				
<i>Qualificate</i>	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul 100% del provento			
<i>Non qualificate</i>				

Termini per l'adozione del regime transitorio

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 454 del 16.09.2022, il regime transitorio presupporrebbe che i dividendi debbano essere non solo **deliberati** entro il 31.12.2022, ma debbano anche essere materialmente **distribuiti**, con pagamento in capo ai soci.

Secondo l'Agenzia, pertanto, i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dall'1.01.2023 sarebbero soggetti a ritenuta del 26% anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31.12.2022.

Il tenore letterale della norma sembra invece far intendere che il regime transitorio possa essere applicato con riferimento alla data della delibera senza la necessaria distribuzione entro la fine dell'anno. L'art. 1, c. 1006, della L.205/2017 recita infatti "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate (...) formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017."

La ratio del regime transitorio è quella di tutelare gli utili formatesi prima dell'introduzione della nuova disciplina di tassazione, ponendo un termine collegato alla data di formazione degli utili e relativa delibera e non alla loro materiale percezione.

Soluzioni alternative alla distribuzione in denaro

Qualora per prudenza si scelga di accettare l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate e si decida quindi di distribuire utili entro la fine del corrente anno, ci si chiede quali soluzioni alternative possano essere adottate dalle società che non abbiano attualmente a disposizione liquidità sufficiente per pagare i dividendi entro detto termine.

Una soluzione può essere rappresentata dall'assegnazione di crediti.

L'art. 47 del TUIR, facendo riferimento agli "utili distribuiti in qualsiasi forma" prevede l'applicazione della disciplina anche agli **utili in natura**, per la cui determinazione occorre fare riferimento al valore normale dei beni assegnati al socio al momento di consegna o spedizione – in caso di beni mobili – ovvero alla data di stipula dell'atto per i beni immobili e le aziende.

Un dividendo potrebbe quindi essere pagato in natura anche tramite assegnazione al socio di un credito iscritto in contabilità: il momento rilevante per la tassazione in capo al socio è quello dell'assegnazione, che corrisponde al momento in cui il credito entra nella sfera patrimoniale del socio e non corrisponde invece al momento di incasso delle somme corrispondenti al credito. Pertanto, qualora il credito venisse assegnato entro il 31.12.2022, in esecuzione di una delibera di distribuzione di dividendi adottata entro il medesimo termine, sarebbe possibile adottare il regime transitorio, senza incorrere nel rischio che venga applicata l'interpretazione più restrittiva dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus 200,00 e 150,00 euro per autonomi e professionisti

I lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti all'Inps o alle casse di previdenza private possono presentare la domanda per accedere all'indennità una tantum di **200,00 euro** ex art. 33 del DL 50/2022 (DL "Aiuti") e per l'integrazione di **150,00 euro** introdotta dall'art. 20 del DL 144/2022 (DL "Aiuti-ter").

Lo ha precisato l'Inps con la circolare n. 103, mediante la quale ha fornito chiarimenti in relazione ad alcuni dubbi applicativi, insieme alle istruzioni operative.

Sono destinatari della misura anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori nonché i soci di società ed i componenti degli studi associati.

L'accesso all'indennità di 200,00 euro è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti:

- reddito complessivo nel periodo d'imposta 2021 **non superiore a 35.000,00** euro. Sul punto, l'Inps precisa che il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello Redditi PF 2022, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale;
- iscrizione alle gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022 e partita Iva attiva ed attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

I lavoratori autonomi e i professionisti non devono inoltre aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non devono essere titolari di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022.

Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiara nella domanda un reddito complessivo **non superiore a 20.000,00** euro potrà beneficiare anche dell'integrazione di 150,00 euro ex art. 20 del DL 144/2022 (per un totale di 350,00 euro).

Operativamente, il lavoratore autonomo o professionista iscritto all'Inps (nonché il professionista con cassa iscritto contemporaneamente anche in una delle gestioni Inps) deve presentare all'Istituto di previdenza apposita domanda, già disponibile all'interno del portale Inps (con accredito tramite SPID o Carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi) al seguente percorso "Prestazioni e servizi", "Servizi", "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". In alternativa è possibile avvalersi del servizio Contact center multicanale o dei servizi dei Patronati. La domanda deve essere presentata **entro il 30 novembre 2022**.

Per i professionisti con cassa la domanda deve essere presentata utilizzando la specifica procedura predisposta dalla Cassa di appartenenza che permette, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla disciplina, di richiedere l'indennità di 200,00 euro e l'integrazione di 150,00 euro. Anche per i professionisti ordinistici il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato **al 30 novembre 2022**.

Correzione delle comunicazioni di opzione per la cessione delle detrazioni edilizie

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l'Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse. Prima di tutto viene precisato che "Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata **annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it**" (segnalazioni ed istanze già trasmesse all'Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all'indirizzo Pec menzionato).

Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate consente di correggere:

- gli **errori formali**, o l'omissione di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell'errata indicazione dei dati catastali dell'immobile nel quadro B, ecc.). In questi casi l'opzione risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell'agevolazione fiscale ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l'intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all'Agenzia delle Entrate l'errore commesso ed indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente, o con firma autografa al suddetto indirizzo Pec;
- gli **errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL** senza aver indicato il valore "1", motivo per cui non era possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi. Anche in questi casi è necessario comunicare l'accaduto all'indirizzo Pec dell'Agenzia indicando specificatamente i protocolli delle comunicazioni compilate in modo errato e il numero di SAL cui si riferiscono. Allo stesso modo dovranno essere segnalate all'indirizzo Pec dell'Agenzia le comunicazioni relative a SAL successivi al primo che non contengono il protocollo relativo alla comunicazione primo SAL (correttamente compilata).

È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un importo del credito ceduto (o frutto come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante. In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto. Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l'esecuzione degli interventi agevolati.

Nei casi in cui nella comunicazione siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è **possibile richiedere l'annullamento di tale accettazione** trasmettendo, sempre tramite PEC, il modello allegato alla circolare. n. 33/2022 tenendo presente che il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore.

Crediti d'imposta energia: il riepilogo per le imprese energivore, gasivore e non

Si ricorda che, per contrastare gli attuali aumenti dell'energia elettrica e del gas il Governo è intervenuto con l'introduzione di alcuni **crediti d'imposta** per compensare i maggiori costi. Sono interessate ai bonus non solo le c.d. imprese energivore e gasivore, ovvero quelle a maggior consumo di energia elettrica e gas, ma anche quelle non energivore e non gasivore. Le agevolazioni sono state inserite a più riprese e con i vari decreti che si sono succeduti nei mesi scorsi, per cui si ritiene opportuno riepilugarle.

Imprese energivore

È previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle "imprese a forte consumo di energia elettrica" (cosiddette imprese energivore) "di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017".

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d'imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata:

- del **20%** per il 1° trimestre 2022, se i costi per Kwh del 4° trim 2021 sono aumentati del 30% rispetto a quelli del 4° trim. 2019;
- del **25%** per il 2° trimestre 2022, se i costi per Kwh del 1° trim 2022 sono aumentati del 30% rispetto a quelli del 1° trim. 2019;
- del **25%** per il 3° trimestre 2022, se i costi per Kwh del 2° trim 2022 sono aumentati del 30% rispetto a quelli del 2° trim. 2019;
- del **40%** per i mesi di ottobre e novembre 2022, se i costi per Kwh del 3° trim 2022 sono aumentati del 30% rispetto a quelli del 3° trim. 2019.

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, come segue:

- del **10%** per il 1° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
- del **25%** per il 2° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del 1° trim 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
- del **25%** per il 3° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del 2° trim 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
- del **40%** per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del 3° trim 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Imprese non energivore

Alle imprese dotate di almeno un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dell'energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto della sola componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto come segue:

- del **15%** per il 2° trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
- del **15%** per il 3° trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
- del **30%** per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Imprese non gasivore

Alle imprese diverse da quelle gasivore è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, come segue:

- del **25%** per il 2° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
- del **25%** per il 3° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
- del **40%** per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

In tutti i casi sopra citati è possibile e opportuno **richiedere** al proprio **fornitore** il conteggio dei volumi consumati ed il relativo costo.

Detraibilità IVA per l'acquisto di fabbricati abitativi usati per l'esercizio di attività

Come regola generale, l'IVA relativa all'acquisto di fabbricati abitativi (o porzioni degli stessi) nonché alla locazione, alla manutenzione, al recupero o alla gestione di tali beni, non è detraibile, ai sensi dell'art. 19-bis1, c. 1, lett. i), del DPR 633/72. Tuttavia questa fattispecie di indetraibilità non si applica ai soggetti passivi che: a) hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione dei predetti fabbricati abitativi; b) esercitano attività di locazione di immobili, in esenzione IVA ex art. 10, c. 1, n. 8, del DPR 633/72, con la riduzione della percentuale di detrazione a mezzo pro-rata (art. 19, c. 5 e 19-bis del DPR 633/72). La giurisprudenza sia italiana che europea ha in varie occasioni interpretato la disposizione in esame tenendo conto dei principi generali dell'IVA. Di conseguenza, ad esempio, è stato riconosciuto a un professionista il diritto a detrarre l'imposta relativa all'acquisto di un fabbricato classificato catastalmente come abitativo (categoria A/2), ma utilizzato come ufficio (cfr. Cass. 28.04.2022 n. 13259). In definitiva, quindi, quando l'oggetto dell'acquisto è un immobile abitativo e non si verificano le ipotesi derogatorie espressamente previste dall'art. 19-bis1, c. 1, lett. i) in esame, il

requisito dell'inerenza (e, quindi, della conseguente detraibilità dell'IVA) andrà valutato caso per caso e provato con criteri oggettivi, "...dovendosi accertare la strumentalità dell'immobile prescindendo dalla categoria catastale attribuita dall'Amministrazione" (cfr. Cass. n. 8628 del 2015, n. 6886 del 2016 e n. 26748 del 2016). Ciò in quanto il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea generale, non può essere soggetto a limitazioni (cfr. Corte UE 25.11.2021 causa C-334/20).

La compensazione duplicata in F24 senza violazioni sostanziali configura errore formale

Nella quotidiana realtà aziendale può capitare di incorrere in **errori di versamento** effettuati tramite modello F24. In particolare può capitare di presentare due volte lo stesso modello F24 che prevede una compensazione di tipo verticale (relativa a crediti e debiti riguardanti imposte della stessa natura) o orizzontale (relativa a crediti e debiti riguardanti imposte di natura diversa).

Si potrebbe ipotizzare di definire tale compensazione come indebita poiché si tratterebbe di crediti e debiti ormai divenuti inesistenti successivamente al primo pagamento. Nel caso in cui si proceda alla compensazione di un credito privo del presupposto necessario per la sua insorgenza, infatti, ne consegue una duplice responsabilità, sia amministrativa che, talvolta, penale.

L'art. 13, cc. 4 e 5, del DLgs. 471/97, prevede infatti l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% dei crediti inesistenti e del 30% dei crediti non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione.

Tuttavia parrebbe diversa l'ipotesi di duplicazione di un modello F24 contenente una compensazione, sorta per errore da parte del contribuente, per la quale **non potrà essere irrogata la sanzione**. Ciò poiché in primo luogo il comportamento tenuto non genererebbe alcun debito di imposta rispettando, quindi, quanto citato nell'art. 10, c. 3, della L. 212/2000 e, in secondo luogo, non inciderebbe né sulla determinazione della base imponibile, né sull'imposta, né tantomeno sul versamento del tributo, in linea con quanto indicato dall'art. 6, c. 5-bis, del DLgs. 472/97.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria non proceda in autonomia ad elidere il secondo modello F24, pare assolutamente percorribile il ricorso contro l'eventuale contestazione, la cui argomentazione è l'inesistenza dell'obbligazione tributaria già estinta con il primo pagamento.

L'adesione al sistema OSS (One Stop Shop) non preclude il regime del margine

L'One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere l'Iva ed i relativi obblighi in modo semplificato in relazione ad alcune tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quello del prestatore;
- vendite a distanza intracomunitarie soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo dei beni;
- talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

Il regime è disciplinato, a livello nazionale, dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72 e a livello unionale, dagli artt. 358-bis a 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE.

Nella risposta a interpello n. 497 dell'11.10.2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la registrazione al sistema OSS (One Stop Shop) non comporta, di per sé, che le operazioni siano automaticamente assoggettate ad Iva nel Paese di destinazione;
- pertanto, alle cessioni di beni usati resta applicabile il regime del margine, salvo che il soggetto passivo decida di rinunciare.

Il caso esaminato riguarda un soggetto passivo che svolge attività di commercio elettronico di beni usati, oggetti d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato, nei confronti di privati consumatori residenti in altri Stati membri dell'UE, tramite l'utilizzo di una piattaforma web terza.

Successione nel caso di regime coniugale di comunione dei beni

A seguito di interpello del 1° agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito, nell'ambito della successione ereditaria di persona coniugata in regime legale dei beni e della relativa difficoltà di individuare il perimetro dell'attivo ereditario, che nella dichiarazione di successione vada indicato l'intero importo del saldo attivo del conto corrente intestato al defunto. È però possibile modificare la

misura dell'importo dichiarato, qualora gli eredi dimostrino che il credito bancario è sottoposto al regime di comunione legale dei beni; in tal caso deve essere indicato, nella dichiarazione di successione, solo il 50% del saldo attivo bancario. L'Agenzia pertanto dà risalto all'intestazione formale dei beni, ma consente che gli eredi possano dare prova contraria.

Esenzione Imu per l'abitazione principale di coniugi che vivono in case diverse

Con la recente sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, in materia di Imu (imposta municipale sugli immobili) laddove consente l'esenzione dall'imposta solo sull'immobile nel quale dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente sia il possessore che il suo nucleo familiare. Di conseguenza, a seguito di tale sentenza, due coniugi proprietari ciascuno di un immobile - situato anche nel medesimo comune - nel quale ognuno abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, possono godere dell'esenzione totale dall' Imu per ambedue le unità abitative.

Scissioni: test di vitalità sul compendio trasferito

In materia di scissione societaria ex art. 173 del TUIR, la circolare dell'Agenzia Entrate 1.08.2022 n. 31 ha introdotto una nuova interpretazione in tema di disapplicazione della disciplina antielusiva sul riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE.

Secondo il citato articolo del TUIR:

- non possono essere riportate tali eccedenze maturate ante scissione in capo ad una società che non sia considerata "vitale";
- le eccedenze ante scissione delle società che superano il "test di vitalità" sono riportabili nel limite dell'ammontare del patrimonio netto della società che le ha prodotte.

Sulla base della circolare n. 31, superando quanto precedentemente affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.3.2010 n. 9, si ritiene che debba escludersi che la vitalità (o la mancanza di vitalità economica della scissa), a seguito del test effettuato in capo a quest'ultima, sia da intendere tout court "ereditata" dal compendio che costituisce oggetto di scissione.

In particolare si precisa che, se per effetto della scissione si trasferisce alla beneficiaria, non newco, un ramo d'azienda, il test di vitalità deve essere calcolato avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso. Qualora invece per effetto della scissione vengano trasferiti alla beneficiaria, non newco, beni non integranti un ramo d'azienda, occorre individuare criteri alternativi, come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti, che possano confermare la vitalità nonché la capacità di riassorbire in futuro le posizioni fiscali trasferite.

I prelevamenti degli amministratori riqualificabili come compensi

La Sentenza n. 1373/1/2022 della CTR della Lombardia ha stabilito che, nel caso in cui i prelevamenti degli amministratori siano riqualificati come compensi, **le relative ritenute possano essere dedotte dal reddito della società**. Nel caso in esame la Guardia di Finanza aveva emesso un Processo Verbale di Constatazione, al quale era seguito un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel quale venivano rilevati **frequenti e sistematici prelievi** dai conti della società. Conseguentemente la quota eccedente l'utile d'esercizio veniva riqualificata quale compenso non deducibile autoliquidato dai soci amministratori, sul quale risultavano omesse le relative ritenute. L'avviso di accertamento era tuttavia stato oggetto di impugnazione da parte della Srl che, nel merito, sosteneva che le ritenute avrebbero dovuto essere scomutate dal reddito d'impresa, onde **evitare una doppia imposizione**. I giudici lombardi, nella loro sentenza, hanno parzialmente dato ragione alla società, osservando come l'Agenzia delle Entrate, avendo riqualificato tali attribuzioni come compensi, avrebbe dovuto tenerne conto ai fini della rideterminazione del reddito imponibile della società quale sostituto d'imposta, in quanto tali ritenute avrebbero dovuto essere dedotte dalla società stessa, pena una doppia tassazione economica, espressamente vietata dall'art. 163 del TUIR.

Aiuti pubblici trasparenti con la pubblicazione in nota integrativa o sul web

Ai sensi dell'art. 1 della legge 124/2017, cc. 125 e 125-bis, gli enti non commerciali e le imprese hanno l'obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno o all'approvazione del bilancio, informazioni concernenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nel precedente esercizio dalle Pubbliche Amministrazioni. La legge prevede che i soggetti che redigono il bilancio ordinario sono tenuti ad effettuare la pubblicazione delle anzidette informazioni in nota integrativa, mentre coloro che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono l'obbligo mediante diffusione sul proprio sito internet aziendale o, in assenza di quest'ultimo, sul sito delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Restava un dubbio in merito alla trasparenza in capo alle imprese che redigono il bilancio **in forma abbreviata** (art. 2435-bis cod. civ.) e alle c.d. **micro-imprese** (art. 2435-ter cod. civ.), quest'ultime esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative agli impegni, garanzie, passività potenziali e compensi degli amministratori e sindaci. Il legislatore è intervenuto assicurando la facoltà di optare tra uno dei due canali pubblicitari per le società che rientrano nei limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis e 2435-ter cod. civ.

Si ricorda infine che è stato introdotto uno slittamento dei termini per l'applicazione delle sanzioni, inizialmente previsto all'1.01.2022 dal D.L. 52/2021. In particolare dall'1.07.2022 coloro che nel 2021 hanno violato l'obbligo della trasparenza fiscale sono sottoposti ad una **sanzione amministrativa** pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e una **sanzione accessoria** consistente nell'adempimento all'obbligo di pubblicazione. Se non si provvede al rispetto degli obblighi entro 90 giorni dalla constatazione, scatterà una **sanzione aggiuntiva** che prevede la piena restituzione degli aiuti ricevuti. Per le infrazioni commesse nell'anno 2022 le sanzioni si applicano invece a partire dall'1.01.2023.

Effetto in bilancio dello sconto in fattura da parte dell'impresa esecutrice dei lavori

Con il proliferare delle diverse casistiche relative alla tematica delle cessioni dei crediti edilizi, molte attenzioni sono state riservate alla tematica del trattamento contabile del c.d. **"sconto in fattura"** concesso dalle imprese di costruzione ai propri committenti in cambio della cessione del credito edilizio corrispondente al credito fiscale maturato. In questo caso, a livello di trattamento contabile, il riferimento è fornito dal documento "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In particolare, secondo tale documento, la società commissionaria che ha realizzato il lavoro e che ha concesso lo sconto in fattura al cliente deve iscrivere il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma tra la parte che sarà regolata in denaro ed il valore di mercato del bonus fiscale, sorto per effetto dello sconto praticato, **imputando a conto economico la differenza** tra il valore nominale del credito ricevuto ed il valore nominale dello sconto praticato.

Un esempio: l'impresa edile Alfa Srl realizza su un condominio un intervento agevolabile al 110%, concedendo uno sconto in fattura pari al 100% dell'importo dei lavori. L'impresa pertanto, a fronte di una **fattura di 20.000 euro**, riceve in cambio un **credito tributario pari a 22.000 euro**, da compensare in quattro anni. A livello contabile il credito verso il cliente viene girocontato a credito tributario e la differenza di **2.000 euro** viene imputata quale **provento finanziario di conto economico e riscontata per competenza lungo la durata della compensazione**, ossia in quattro anni.

Qualifica di dipendente compatibile con quella di amministratore

Con un recente documento di studio Assonime è tornata sulla questione della **compatibilità** tra la carica di **amministratore** di società di capitali e quella di **dipendente** della medesima, più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto il profilo civilistico, viene ricordato che, nel corso degli anni, giurisprudenza e dottrina maggioritarie sembrano aver aderito alla tesi secondo la quale, nei rapporti interni tra società e amministratore, è **reputata ammissibile** l'instaurazione di un autonomo rapporto di lavoro subordinato, sempre che possa **provarsi** l'effettivo **assoggettamento** dello stesso soggetto al **potere direttivo**, di controllo e disciplinare **dell'organo amministrativo** della società nel suo complesso.

In tale ottica, andrebbero soddisfatte le seguenti **condizioni**, elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e dall'INPS:

- il **potere deliberativo** deve essere affidato **all'organo collegiale** di amministrazione della società (es. **C.d.A.**) **nel suo complesso** e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale espliciti un potere esterno;
- occorre **dimostrare** la sussistenza del **vincolo** della **subordinazione** e, cioè, dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo **potere di supremazia gerarchica** (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un **altro soggetto** ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale cui appartiene;
- il soggetto deve svolgere, in concreto, **mansioni estranee** al rapporto organico con la società.

Ovviamente nell'ipotesi **dell'amministratore unico** le due qualifiche **non possono coesistere**, atteso che, in tale ipotesi, la compresenza nella stessa persona dei poteri di rappresentanza, direzione e controllo della società renderebbe di fatto il lavoratore "datore di lavoro di se stesso".

Sotto il **profilo fiscale**, poi, Assonime osserva che anche l'art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR sembra ammettere, seppur implicitamente, la contemporanea sussistenza delle due posizioni, dal momento che assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti in relazione all'ufficio di amministratore, salva l'ipotesi dell'attrazione nell'ambito del reddito professionale.

Se viene invece **contestata la compatibilità** tra la qualità di **dipendente** e **quella di amministratore** (ad esempio, nell'ipotesi dell'amministratore unico o nel caso **dell'assenza dei suddetti requisiti**), con la conseguente esclusione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in alcune pronunce la Cassazione ha considerato **indeducibili i costi** sostenuti a tale titolo. Ed anche se fossero riqualificati quali compensi all'amministratore anche tali **emolumenti sono stati giudicati indeducibili**, poiché corrisposti in **assenza di delibera** assembleare. Anche se tale impostazione non appare del tutto convincente l'argomento è da trattare con la massima attenzione.

Trust e attività fiduciaria

Rivalutazione di partecipazioni societarie e successivo conferimento in trust

Con la recente risposta n. 401 del 2 agosto u.s. l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune interessanti interpretazioni in tema di tassazione diretta del trust.

Un primo quesito ha avuto riguardo alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione sociale conferita in un trust "trasparente" (ossia un trust in cui i beneficiari siano individuati ed abbiano il diritto a pretendere il pagamento di somme da parte del trustee) che, anteriormente alla costituzione del trust medesimo, era stata oggetto di rivalutazione, essendo stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001: ossia la redazione di una perizia di stima asseverata e il versamento della relativa imposta sostitutiva. In altri termini è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate se il disponente del trust, che nel caso prospettato riveste anche la qualifica di beneficiario, possa avvalersi – ai fini dell'assolvimento delle proprie obbligazioni fiscali conseguenti alla cessione da parte del trust della partecipazione sociale – del valore come sopra rideterminato.

L'Agenzia fa anzitutto presente che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione costituisce un reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR,

assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 21 novembre 1997, n. 461 in capo al trust e che pertanto, ancorché il trust sia trasparente, non concorre alla formazione del reddito complessivo del trust, ai sensi dell'art. 143 del Tuir e conseguentemente non deve essere imputata ai beneficiari. Tuttavia ai fini della determinazione della plusvalenza l'Agenzia, senza peraltro dare alcuna motivazione, o fare richiamo a disposizioni normative o di prassi, afferma che non può essere utilizzato il valore rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da parte del disponente.

Tale orientamento si rifà, evidentemente, a quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 ed ai relativi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, in base ai quali i soggetti che hanno acquisito le partecipazioni per successione o donazione, intervenuta successivamente alla data del 1° gennaio 2014, non possono determinare il costo fiscale della partecipazione utilizzando la rivalutazione effettuata dal defunto, o dal donante.

Tuttavia, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso recentissimamente dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l'immissione di beni in trust non va assoggettata ad imposta di successione o donazione, non configurando un'ipotesi da arricchimento a favore del trust, ma un semplice vincolo riferito ai beni conferiti, rimandando pertanto la tassazione indiretta al momento in cui i beni, alla cessazione del trust, vengono assegnati ai beneficiari finali. Per analogia, pertanto, la rivalutazione del bene, a suo tempo effettuata dal disponente, non dovrebbe subire l'esclusione prevista dalla legge di stabilità 2014.

Un'ulteriore parere viene espresso con riferimento al regime impositivo del reddito del trust cosiddetto "trasparente". Come già sopra accennato, ai fini della qualificazione di un trust come "trasparente", secondo quanto affermato nelle Circolari n. 48/E del 2007 e n. 61/E del 2010, rileva la circostanza che il beneficiario abbia il diritto a pretendere il pagamento di somme da parte del trustee.

È necessario, infatti, che il beneficiario non sia solo puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto a pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Verificandosi tali circostanze nel caso del trust preso in esame dall'Agenzia delle Entrate e con riferimento all'ipotesi di dividendi distribuiti dalle società le cui quote sono state conferite nel trust, nella risposta viene affermato che i dividendi stessi saranno assoggettati a tassazione in capo al beneficiario per trasparenza.

Il rapporto fiduciario riferito a quote di società non richiede la forma scritta

Il Tribunale di Milano si è dovuto pronunciare su una curiosa controversia riguardante un rapporto fiduciario avente ad oggetto l'intestazione, appunto a titolo fiduciario, di quote di società. Rapporto non riferito, per la verità, ad una società fiduciaria di cui alla legge n. 1966 del 1939, ma ad un privato; ma il principio enunciato dal Tribunale ha valenza di carattere generale.

La vicenda trae origine da un accordo intervenuto tra due società che, avendo deciso di costituire, in parti uguali tra loro, nell'ambito di un rapporto di joint venture, una nuova società, hanno ritenuto di intestare fiduciariamente una quota dello 0,01% della stessa ad un avvocato di comune fiducia, al fine di evitare situazioni di stallo decisionale.

Nel contratto di joint venture, stipulato tra le due società costituenti, veniva previsto che il professionista si rendeva "disponibile in qualsiasi momento a cedere le quote soltanto alle parti (...) in parti uguali, o a chi da esse concordemente indicato, a semplice richiesta congiunta di entrambe le parti, senza alcun corrispettivo".

In seguito il mandato fiduciario si estingueva per il decesso del professionista, nonché per l'intervenuto spirare del termine previsto nel contratto di joint venture. Tuttavia il figlio ed erede del professionista indicava nella denuncia di successione del padre la quota suddetta e rifiutava di reintestarla ai due fiducianti assumendo che essa fosse stata di piena ed effettiva proprietà del proprio genitore, dal momento che il contratto di joint venture era stato stipulato e sottoscritto solo dalle due società fiducianti, senza richiedere la sottoscrizione del professionista, che non era pertanto tenuto all'impegno di reintestazione delle quote, previsto nel contratto medesimo.

Una delle due società fiducianti agiva conseguentemente in giudizio, chiedendo una pronuncia di ritrasferimento a suo favore dello 0,005% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. I giudici della sezione specializzata in materia di impresa accoglievano la domanda della società attrice disponendo il ritrasferimento in suo favore della partecipazione sul presupposto che "l'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni e delle quote, pure essendo tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario" e considerato, in ogni caso, che "il pactum fiduciae avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta (neppure ad probationem), dovendo esso equipararsi ad contratto preliminare, e non richiedendo la cessione di quote – quanto agli effetti fra le sue parti – una forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili".

Agevolazioni e contributi

Bando Inail ISI 2021

Con un comunicato diffuso lo scorso 3 ottobre, l'Inail ha fornito alcune informazioni relative alla procedura che le aziende devono seguire per richiedere i finanziamenti stanziati dall'avviso del Bando ISI 2021. Il contributo è finalizzato a supportare progetti di miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

L'Istituto assicuratore ha reso noto che a partire dal 27 ottobre e fino al 14 novembre 2022, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista dal Bando, potranno accedere allo sportello informatico ed iniziare la procedura di registrazione. Successivamente, solo le imprese che hanno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare **l'inoltro della domanda, previsto per il giorno 16 novembre 2022 ("Click day")** negli orari stabiliti.

Per quanto riguarda le scadenze collegate alla procedura di accesso ai finanziamenti, si ricorda che nell'apposita sezione del sito www.inail.it dedicata all'Avviso pubblico ISI 2021 è pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail.

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, sul sito dell'Inail verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori in cui saranno riportate sia le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento (ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria) che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento, sia le domande risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

Bando voucher a sostegno della gestione finanziaria d'impresa

La Camera di Commercio di Cuneo ha pubblicato un bando voucher per la corresponsione di contributi a sostegno della gestione finanziaria d'impresa, che prevede l'erogazione di un **contributo pari al 2,5%** del valore del **finanziamento erogato dall'1.07.2022 al 31.12.2022** da istituti di credito o confidi di garanzia, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di mutui. La percentuale è elevata al 3,5% nel caso di linee di finanziamento specifiche per fronteggiare i rincari energetici. L'importo minimo del finanziamento non può essere inferiore a 10.000 euro ed il contributo massimo erogabile per azienda ammonta a complessivi 2.000 euro. Possono partecipare al bando le imprese aventi **fatturato annuo riferito al 2021 inferiore a 500.000 euro**. Le domande potranno essere presentate dal 27.10.2022 ed **entro e non oltre il 31.03.2023**, salvo chiusura anticipata del bando causa esaurimento fondi.

Periodo di prova nei contratti a tempo determinato

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova va stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere, in relazione alla natura dell'impiego.

Il legislatore ha fissato il principio della proporzionalità del periodo di prova in rapporto alla durata del contratto e alle mansioni in relazione all'impiego. Tuttavia c'è scarsa concretezza nella norma, in quanto il concetto di "proporzionale" non conosce una sua definizione sostanziale, lasciando all'interprete la scelta di individuare i parametri di riferimento al fine di procedere alla diminuzione del periodo di prova rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per il rapporto a tempo indeterminato.

La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ritiene che nell'ambito della durata massima, predeterminata dal legislatore, e della durata inferiore prevista dalla contrattazione collettiva, le parti contrattuali possano individuare concordemente parametri validi di proporzionalità basandosi sulla durata complessiva del contratto (es. stilando una graduazione di durata della prova in ragione dei mesi o degli anni di durata del contratto a termine) e sul tipo di mansioni da svolgere (es. predisponendo una graduazione di durata della prova in base al mansionario disciplinato nel CCNL applicato).

Il legislatore prevede che in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. Infatti, se la funzione della "prova" va individuata nella possibilità per entrambe le parti contrattuali di valutare il reciproco apprezzamento verso quel tipo di rapporto, tale funzione verrebbe meno in una logica di rinnovo. La ripetizione del periodo di prova potrebbe essere ammessa solo se vi sia la necessità per il datore di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

Premi di risultato

L'articolo 12 del decreto Aiuti-bis ha elevato la soglia di esenzione Irpef a 600 euro per i beni ceduti e i servizi resi ai dipendenti e, in quanto in sostituzione del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, dovrebbe essere compatibile con la disciplina dei **premi di risultato detassati**.

L'agevolazione fiscale è cumulabile con i buoni carburante non imponibili fino a 200 euro.

Tale agevolazione vale solo per il periodo di imposta 2022. Secondo la formulazione dell'articolo 12, i premi possono essere convertiti anche in rimborsi di utenze domestiche (acqua, luce e gas), cioè in denaro. Il rimborso delle bollette potrebbe risultare più gradita ai dipendenti e accessibile anche per quelle aziende che non si sono ancora dotate di piattaforme welfare.

Poter beneficiare di un importo complessivo esente di 800 euro si traduce per il dipendente in un notevole risparmio fiscale e contributivo, non essendo dovuti né i contributi Inps a proprio carico, né l'Irpef, quest'ultima neanche nella misura ridotta del 10%, applicabile nel caso dei premi in denaro agevolati. Altrettanti vantaggi ci sono per l'impresa, che può azzerare anche i contributi previdenziali di propria competenza. L'incentivo totale sembra appetibile anche per premi più elevati, naturalmente laddove la conversione sia consentita e prevista negli accordi aziendali o territoriali. Ad esempio, a fronte di un premio di 1.000 euro, il dipendente potrebbe selezionare 600 euro di rimborso utenze per l'energia elettrica, 4 voucher da 50 euro di buoni carburante e i rimanenti 200 euro lasciarli soggetti all'imposta del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, sempre che non opti, con rinuncia scritta, per la tassazione ordinaria ove la ritenga più favorevole, ad esempio in presenza di spese deducibili ai fini Irpef.

Indennità "una tantum" per i lavoratori con part-time verticale

Con la circ. 13.10.2022 n. 115, l'Inps ha dettato le istruzioni operative per la richiesta dell'indennità una tantum di 550 euro ex art. 2-bis del DL 50/2022 prevista in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private:

- titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane;
- che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente (diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale) ovvero percettori della Naspi o di un trattamento pensionistico.

La domanda può essere presentata entro il 30.11.2022:

- dal portale web, accedendo al servizio "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale" (presente all'interno della sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche");
- avvalendosi del Contact center multicanale o dei servizi degli istituti di patronato.

Indennità 200 euro

Con il messaggio n. 3805 del 20.10.2022, l'Inps precisa che il datore di lavoro può riconoscere l'indennità di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 anche ai lavoratori che non l'abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento a specifiche fattispecie, ovvero per motivi gestionali determinati (come la tardiva dichiarazione resa dal lavoratore):

- trasmettendo un flusso uniemens per regolarizzare sulla competenza del mese di luglio 2022 entro il 30.12.2022;
- valorizzando l'elemento "TipoRetribuzione" con il "CodiceRetribuzione" "9" nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30.11.2022 (per i datori di lavoro agricoli).

L'Inps precisa che possono beneficiare dell'indennità di 200 euro anche i lavoratori che:

- abbiano avuto la retribuzione azzerata per aspettativa sindacale, sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie per inadempimento dell'obbligo vaccinale, aspettativa o congedo previsti dai CCNL;
- non abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,8% in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a loro carico.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 14 ottobre 2022, è pari al 6,280367 %.

La nostra rubrica ospita ogni mese un gradito contributo di **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre spunti e riflessioni in merito al “fare azienda” in modo sostenibile, comunicandolo correttamente all'esterno.

La variabile *Governance* nell'ambito dei fattori ESG (*segue*)

Il fattore G, governance, individua l'etica seguita per la gestione del business e la disclosure aziendale, le policy e le procedure di controllo, nonché le regole poste a tutela dei soci con particolare riferimento a quelli di minoranza. Governance significa porre enfasi sui riflessi etici delle retribuzioni, sul rispetto della meritocrazia, sulla compliance normativa, sul contrasto a qualunque forma di corruzione e, più in generale, a qualunque forma di rischio connesso con l'organizzazione.

In altre parole, l'attenzione verso la G di ESG è sinonimo di una crescente attenzione verso il risk management in un'espressione evoluta e attiva. L'adozione di una strategia permeata di fattori ESG diventa una modalità per meglio comprendere i rischi e porre in essere azioni adeguate per contrastare lo sviluppo e la diffusione dei rischi stessi agendo sugli eventuali effetti negativi, limitandone l'impatto e contribuendo a creare le basi necessarie per progettare e realizzare un sistema di governo aziendale in cui tali rischi non esistano o, comunque, siano fortemente attenuati. L'interiorizzazione nella mission aziendale degli elementi che compongono la governance rappresenta un'ulteriore modalità attraverso la quale si dimostra la volontà di dare piena applicazione ai principi ESG. Un'azienda in grado di disporre dei mezzi necessari per comprendere i rischi sopra evidenziati rappresenta un'azienda maggiormente affidabile in cui gli effetti negativi dei rischi sono attenuati per effetto di adeguate azioni di contrasto.

Prima della diffusione di una cultura ESG, l'attività di molte aziende era sviluppata in maniera tale da evitare o quantomeno ridurre gli effetti negativi derivanti da situazioni rischiose, ma tali comportamenti spesso non erano formalizzati e venivano lasciati ad un'applicazione discrezionale da parte del management.

Negli ultimi anni, le imprese del mercato globale si stanno interrogando sulle modalità attraverso le quali giungere ad un'integrazione dei processi aziendali che governano la gestione dei rischi d'Impresa con le tematiche proprie della sostenibilità aziendale. Tali tematiche, infatti, non potranno mai prescindere da un ponderato sistema di gestione dei rischi che richiama alla mente le parole di Gino Zappa – padre dell'Economia Aziendale – che già nel lontano 1956 affermava come «sebbene fattore perturbatore, il rischio è l'elemento che forse meglio caratterizza l'azienda, al punto che, in assenza del rischio, l'attività aziendale non è neppure concepibile». Lo stesso Zappa consapevole di quanto fosse rilevante soddisfare attese di natura economica ma anche extra economica dei propri stakeholders rilevava qualche anno dopo, nel 1962, come “l'efficienza economica e l'efficienza sociale non dovrebbero mai procedere con metodi e per fini contrastanti, o tanto difforni da addurre a risultati non comparabili e non riducibili ad unità d'insieme”. È impossibile pensare di soddisfare attese economiche degli stakeholders senza che contemporaneamente siano soddisfatte anche attese in termini sociali, ambientali e di buon governo dell'azienda stessa.

La diffusione di una maggiore cultura e sensibilità verso tematiche ESG ha, invece, portato non solo ad una interiorizzazione della sensibilità verso i potenziali rischi che rientrano nell'ambito della governance, ma anche alla formalizzazione delle attività poste in essere per affrontare tali rischi oltre che alla realizzazione di concrete azioni destinate a contrastare i rischi con l'adozione di nuove configurazioni produttive, organizzative e manageriali. In tali configurazioni i principi ESG, e quelli relativi alla governance in particolare, sono una parte integrante dei meccanismi stessi oltre che destinatari di risorse e strumenti utilizzati per programmare le azioni e verificarne la realizzazione. Il presidio delle tematiche sopra evidenziate determina la riduzione del rischio di inadempienze e di effetti negativi che si traducono in riflessi economici negativi sul conto economico e sul valore delle aziende stesse.

In altri termini, porre l'attenzione anche sulla governance significa porre l'attenzione a che l'azienda sia gestita in modo appropriato con l'acquisizione di un giusto contenuto informativo, nel rispetto di standard etici, di conformità e di qualità, e che tutti i processi aziendali siano adeguatamente monitorati e supervisionati al fine di fronteggiare i possibili rischi aziendali che ne derivano.

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mese di novembre

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Lunedì 14	Imposte dirette	Apicoltori in forma singola o associata, che al 31.12.2021 sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari	Termine finale per la presentazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) delle richieste di contributo: - per il sostegno dell'attività apistica; - tramite i Centri di assistenza agricola (CAA).
Martedì 15	Irpef e Ires	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2022	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.01.2022 delle partecipazioni non quotate e di terreni, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze.
Mercoledì 16	Irpef e Ires	Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	Termine finale, entro le ore 16.00, per presentare le domande per la concessione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti
Mercoledì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavori	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Mercoledì 16	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre luglio-settembre.
Mercoledì 16	Contributi Inps	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2022.
Mercoledì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Mercoledì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Mercoledì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime trimestrale	Liquidazione dell'Iva relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell'Iva a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
Domenica 20	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.
Venerdì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.
Mercoledì 30	Tributi	Soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID-19	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Mercoledì 30	Imposte dirette	Contribuenti e amministratori di condominio	Termine per effettuare la c.d. "remissione in bonus" in relazione all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020.
Mercoledì 30	Imposte dirette	Società di capitali ed enti commerciali "solari", imprenditori individuali e società di persone commerciali in contabilità ordinaria	Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione per il riconoscimento del credito d'imposta corrispondente al rendimento nazionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio intervenuti nel periodo d'imposta 2021 (c.d. "super-ACE").
Mercoledì 30	Imposte sui redditi	Persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, dei modelli REDDITI 2022.
Mercoledì 30	Irapp	Soggetti passivi Irapp, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2022.
Mercoledì 30	Irpef, Irapp, addiz., imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022	Presentazione in via telematica dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto.
Mercoledì 30	Imposte dirette	Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica	Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Mercoledì 30	Imposte sui redditi	Persone fisiche, società ed enti	Versamento seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno in corso.
Mercoledì 30	Imposte dirette	Professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96	Termine per presentare alla Cassa previdenziale di iscrizione la domanda di concessione dell'indennità una tantum di 200,00 euro e dell'eventuale integrazione di 150,00 euro.
Mercoledì 30	Imposte dirette	Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Gestioni INPS	Termine per presentare all'Inps la domanda di concessione dell'indennità una tantum di 200,00 euro e dell'eventuale integrazione di 150,00 euro.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1)		Cambio €/€ (3)	1,0037
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	6,280367 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Indice ISTAT (5)	8,6 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Saggio di interesse legale (6)	1,25 %
- oltre 50.000,00	43 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Ires (2)	24 %	- 6 mesi	2,147 %
Aliquota Irap	3,9 %	- 12 mesi	2,708 %
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
 (2) A decorrere dall'1.01.2017
 (3) Rilevazione alla data del 27.10.2022
 (4) Vedi pagina 18
 (5) Variazione % del mese di settembre 2022 sul mese di settembre 2021
 (6) A decorrere dall'1.01.2022
 (7) Aggiornati alla data del 27.10.2022, valuta del 31.10.2022, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo
 Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103
 E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo
 Coccarelli dr. Fernando
 Collino dr. Giovanni
 Martini rag. Cristina
 Luciano dr. Davide
 Cugnasco dr. Marianna
 Giusto dr. Davide
 Rovera dr. Ennio
 Rovera dr. Manuela

m.cugnasco@studiocugnasco.it
f.coccarelli@studiocugnasco.it
g.collino@studiocugnasco.it
c.martini@studiocugnasco.it
d.luciano@studiocugnasco.it
mar.cugnasco@studiocugnasco.it
d.giusto@studiocugnasco.it
e.rovera@studiocugnasco.it
m.rovera@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica
m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Ufficio consulenza del lavoro

paghe@studiocugnasco.it

Bottasso Elisabeth
 Tonelli Danila

Ufficio Contabilità

Giordano Chiara
 Bruno Massimo
 Cavallera Nicolas
 Ferrero Tiziana
 Cravero Valentina
 Costa Daniela

Segreteria

Garino Marisa
 Dao Ormena Daniela
 Tardivo Elisa
 Dutto Giulia

contabilita@studiocugnasco.it

segreteria@studiocugnasco.it

Consulenza legale esterna

Cugnasco Avv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. ge.co@studiocugnasco.it
 Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers
 - www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" -
www.il-trust-in-italia.it